



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 737

Seduta del 24/07/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "MICROCREDITO" A VALERE SULL'AZIONE 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E DETERMINAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDIT SCORING DI CUI ALLA D.G.R. 7 NOVEMBRE 2022, N. XI/7269

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 31 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022” all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” inserendo l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: *“Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento”*;
- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito e il relativo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito attuativo dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la DGR 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura”;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

programmazione 2021-2027;

- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” che prevede, tra l'altro, la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 4 comma 8 della richiamata legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che stabilisce che *“La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021- 2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta”*;

STABILITO di incrementare il “Fondo investimenti imprese” con il presente provvedimento di complessivi 24.000.000,00 di euro per gli interventi da attivare sull'azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”, comprensivi dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”;

DATO ATTO che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'attivazione di strumenti finanziari sull'azione 1.3.3 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di prestito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 18 luglio 2023 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2023.0018933 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2023.0125568 del 20 luglio 2023;

CONSIDERATO che nella fase di avvio dell'attività d'impresa:

- il rischio connesso agli investimenti è alto in quanto è elevata l'incertezza sull'effettiva validità commerciale dell'idea imprenditoriale;
- i fabbisogni finanziari, in presenza di possibilità di autofinanziamento limitate da parte dell'imprenditore, determinano una dipendenza da fonti di finanziamento esterne;
- il ricorso al c.d. capitale di debito risulta particolarmente difficoltoso oltre che costoso, in ragione del basso merito creditizio dell'impresa per l'assenza di track record e richiede spesso garanzie;

CONIDERATO altresì che il microcredito:

- si rivolge a chi intende avviare o potenziare un'attività di microimpresa o di lavoro autonomo, titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti, elevabili a 10 (non soci) per le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata e le società cooperative;
- è accompagnato per tutta la durata del prestito da un servizio di tutoraggio che affianca l'imprenditore per focalizzare l'idea imprenditoriale, preparare un business plan;
- non richiede garanzie reali;

RITENUTO di:

- favorire la promozione dello start-up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up con il coinvolgimento diretto degli Operatori del Microcredito;
- attivare la misura "MICROCREDITO" dedicata a PMI costituite, iscritte e attive da massimo 5 (cinque) anni nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'Avviso attuativo e lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che abbiano dichiarato l'inizio attività da massimo 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e abbiano la partita IVA attiva;

e abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

- strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. *capital rebate*) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

STABILITO che sulla misura "MICROCREDITO" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

DATO ATTO che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'"*in-house providing*", concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;

- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTO l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. XI/7235 “Approvazione della proposta di progetto di legge “Bilancio di previsione 2023-2025”;
- la DGR XI/7748 del 28 dicembre 2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2023 – Piano di studi e ricerche 2023-2025 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo bilancio regionale e Piani attività di enti e società - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - (atto da trasmettere al consiglio regionale)”;
- la D.G.R. 22 giugno 2023, n. XII/491 “Approvazione della proposta di progetto di legge “Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali”;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento al Bilancio 2023 – 2025 con la DGR di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento all'assestamento al Bilancio di previsione 2023 – 2025, sarà



Regione Lombardia

LA GIUNTA

integrato il prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda con indicazione dei costi di gestione di cui al presente provvedimento per la gestione della misura di microcredito;

STABILITO che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dopo l'approvazione della Legge Regionale di Assestamento al bilancio 2023 - 2025 e l'integrazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione contenente il Prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda S.p.A. aggiornato con l'attività di cui alla presente deliberazione, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate nell'accordo di finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua le attività relative all'erogazione dell'agevolazione assumendo gli atti connessi relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni o decadenze;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

RITENUTO di approvare i criteri della misura "MICROCREDITO" a valere sull'azione 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di euro 24.000.000,00, a valere sull'incremento del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22% che trova copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CAPITOLO	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE
14.01.203.15597 (RL 18%)	360.000	900.000	900.000	1.080.000	834.733,61	4.074.733,61
14.01.203.15598 (UE 40%)	800.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	1.854.963,58	9.054.963,58
14.01.203.15599 (STATO 42%)	840.000	2.100.000	2.100.000	2.520.000	1.947.711,76	9.507.711,76
	2.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	4.637.408,95	22.637.408,95

COSTI DI GESTIONE - MICROCREDITO – AZIONE 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI"								
CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
14.01.103. 15591 (RL 18%)	4.236,02	36.147,43	53.293,08	76.338,78	40.734,81	26.879,15	7.637,12	245.266,39
14.01.103. 15592 (UE 40%)	9.413,38	80.327,62	118.429,06	169.641,74	90.521,80	59.731,45	16.971,37	545.036,42
14.01.103. 15593 (STATO 42%)	9.884,04	84.344,00	124.350,51	178.123,83	95.047,89	62.718,02	17.819,94	572.288,24
	23.533,44	200.819,05	296.072,65	424.104,36	226.304,50	149.328,63	42.428,43	1.362.591,05

IVA STRUMENTI FINANZIARI								
CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
1.12.110.1 0995	5.177,36	44.180,19	65.135,98	93.302,96	49.786,99	32.852,30	9.334,25	299.770,03

DATO ATTO che i costi di gestione come riportati nella precedente tabella si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023 – 2025;

VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità”;

- *al paragrafo 3 che “Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale”;*

- *l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:*
 - *al paragrafo 1 che “le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria”;*
 - *al paragrafo 2 che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”;*

- *l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. 7 novembre 2022, n. XI/7269 "Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456";

DATO ATTO che la metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla richiamata D.G.R. XI/7269/2022:

- si applica alle misure regionali la cui agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale a rimborso e che necessitano, ai fini della concessione di tale contributo, di una valutazione economico/finanziaria;
- si basa sul Modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia così da allineare la metodologia di valutazione regionale con quella nazionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia sulle operazioni di microcredito è concesso, come da Disposizioni operative in vigore, senza valutazione dei dati contabili di bilancio del soggetto beneficiario finale;

RITENUTO di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla richiamata D.G.R. XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", che si è espresso favorevolmente nella seduta del 4 luglio 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 19 luglio 2023;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo R1.2023.0125568 del 20 luglio 2023;

ATTESO che la linea è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del Tavolo permanente per la competitività dell'impresa lombarda di cui alla D.G.R. 3 maggio 2023, n. XII/229 e nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021- 2027 del 6 luglio 2023;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;

- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il soggetto Gestore assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione delle agevolazioni;

RITENUTO di demandare:

- al dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura "MICROCREDITO" a valere sull'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con dotazione finanziaria di euro 24.000.000,00 a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui al presente provvedimento, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;
2. di incrementare il "Fondo investimenti imprese" di complessivi 24.000.0000,00 di euro per gli interventi da attivare da attivare sull'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione;
3. di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. *capital rebate*) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
4. di individuare Finlombarda S.p.A. soggetto Gestore del Fondo della misura di cui al punto 1 conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
5. di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

6. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura "MICROCREDITO" pari ad euro 24.000.000,00 comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22% per euro 299.770,03, trova copertura sul bilancio pluriennale 2023 - 2026 sui capitoli e sulle annualità di seguito indicati:

14.01.203.15597 (RL 18%)	360.000	900.000	900.000	1.080.000	834.733,61	4.074.733,61
14.01.203.15598 (UE 40%)	800.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	1.854.963,58	9.054.963,58
14.01.203.15599 (STATO 42%)	840.000	2.100.000	2.100.000	2.520.000	1.947.711,76	9.507.711,76
	2.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	4.637.408,95	22.637.408,95

COSTI DI GESTIONE - MICROCREDITO - AZIONE 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI"								
CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
14.01.103. 15591 (RL 18%)	4.236,02	36.147,43	53.293,08	76.338,78	40.734,81	26.879,15	7.637,12	245.266,39
14.01.103. 15592 (UE 40%)	9.413,38	80.327,62	118.429,06	169.641,74	90.521,80	59.731,45	16.971,37	545.036,42
14.01.103. 15593 (STATO 42%)	9.884,04	84.344,00	124.350,51	178.123,83	95.047,89	62.718,02	17.819,94	572.288,24
	23.533,44	200.819,05	296.072,65	424.104,36	226.304,50	149.328,63	42.428,43	1.362.591,05

IVA STRUMENTI FINANZIARI								
CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
1.12.110.1 0995	5.177,36	44.180,19	65.135,98	93.302,96	49.786,99	32.852,30	9.334,25	299.770,03

7. di dare atto che i costi di gestione come riportati nella precedente tabella si



Regione Lombardia

LA GIUNTA

renderanno disponibili a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023 – 2025;

8. di dare atto che a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento al Bilancio 2023 – 2025 con la DGR di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento all'assestamento al Bilancio di previsione 2023 – 2025 sarà integrato il prospetto di raccordo 2023-2025 di Finlombarda con indicazione dei costi di gestione di cui al presente provvedimento per la gestione della misura “MICROCREDITO”;
9. di dare atto che:
 - conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
 - conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;
10. di stabilire che per la misura “MICROCREDITO” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

11. di prevedere che, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

12. di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

13. di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla richiamata D.G.R. XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

14. di demandare:

- al dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;

- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

ALLEGATO A

TITOLO MISURA	2021IT16RFPR010 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “MICROCREDITO” A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA
FINALITÀ	La MISURA “MICROCREDITO” intende agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. (di seguito “Operatori di Microcredito”).
PRS XII LEGISLATURA	O.S. 4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla MISURA “MICROCREDITO”:</p> <p>a) le PMI così come definite all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive da massimo 5 (cinque) anni nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo; 2. abbiano una sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo; <p>b) i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. abbiano dichiarato l'inizio attività da massimo 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia

come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e abbiano la partita IVA attiva;

2. abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Sia le PMI che i lavoratori autonomi di cui al punto precedente devono aver ottenuto al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo, una delibera di finanziamento di un'operazione di microcredito da uno degli Operatori di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. XI/258, da presentare secondo il format che sarà previsto nello stesso avviso attuativo.

Sono esclusi:

- i soggetti con codice Istat Ateco 2007 primario sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);
- i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 (di seguito "de minimis");
- i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021;
- i soggetti in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis;
- i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito

	<p>in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile; - i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.).
SOGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva è pari a 24 milioni di euro comprensiva dei costi di gestione del Soggetto Gestore.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
REGIME DI AIUTO	<p>L'agevolazione di cui al presente provvedimento è concessa nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n.1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

	<ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo di de minimis.</p> <p>In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione si configura come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito con le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) <u>Importo</u>: finanziamento complessivo fino ad un massimo di 40.000 euro (tale limite potrà essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito) finalizzato a sostenere il 100% delle spese ammissibili dell'investimento presentato, di cui il 40% concesso da Regione Lombardia e il 60% concesso da un Operatore di Microcredito;</p>

	<p>b) <u>Durata del finanziamento</u>: da 48 a 60 mesi; la quota regionale prevede un preammortamento fisso di 2 anni e un preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;</p> <p>c) <u>Modalità di rimborso del finanziamento</u>: rate semestrali a scadenza fissa sulla quota regionale e rate mensili/trimestrali/semestrali a scelta dell'Operatore di Microcredito sulla sua quota di spettanza;</p> <p>d) <u>Contratto</u>: unico contratto di finanziamento sottoscritto con l'Operatore di Microcredito;</p> <p>e) <u>Modalità di erogazione</u>: in anticipo alla sottoscrizione del contratto pari al 70% e saldo a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;</p> <p>f) <u>Tasso d'interesse</u>: pari alla media ponderata finale tra il tasso pari allo 0% per la quota di Regione Lombardia e il tasso fisso con TAN (Tasso Annuale Nominale) massimo del 9% applicato dagli Operatori di Microcredito, determinato sulla base delle valutazioni di merito creditizio;</p> <p>g) <u>Garanzie</u>: a supporto dei cofinanziamenti potranno essere richieste garanzie nei limiti delle disposizioni sulla Disciplina del Microcredito.</p> <p>È prevista la remissione parziale della quota di cofinanziamento regionale (c.d. <i>capital rebate</i>), abbuonando le ultime rate per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il beneficiario è in regola con i pagamenti nei confronti dell'Operatore di Microcredito come da piano di ammortamento; – è stato rimborsato a Regione Lombardia il 50% della quota capitale del finanziamento regionale.
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Il soggetto richiedente può presentare domanda per un progetto di avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa per un importo minimo dell'investimento pari a euro 15.000,00 e con un importo massimo agevolabile (tra cofinanziamento regionale e dell'Operatore di Microcredito) pari a euro 40.000,00 (tale limite potrà essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di</p>

	<p>eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito).</p> <p>Il progetto deve essere realizzato unicamente presso una sede legale e/o operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia.</p> <p>In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nell'avviso attuativo; non saranno ammessi progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021; - siano destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera. Sono incluse le spese per il montaggio, trasporto, manodopera, opere murarie e impiantistiche strettamente funzionali e collegate ai suddetti beni strumentali. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta e/o all'efficientamento energetico (non sono ammessi gli autoveicoli e i veicoli in generale e non sono ammessi beni, attrezzature e arredi usati); b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui ai punti da a) a e) (con esclusione della presente lettera b));

	<p>c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;</p> <p>d) prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività e/o costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, ad es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc); 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;</p> <p>e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;</p> <p>f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a e).</p> <p>Nell'avviso attuativo saranno declinati gli elementi di mitigazione relativi alle spese nel rispetto del principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027.</p> <p>Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).</p> <p>Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'avviso attuativo.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi online.</p>

	<p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda sull'avviso attuativo.</p>
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le domande, corredate dalla delibera di finanziamento dovranno essere trasmesse per il soggetto richiedente direttamente dall'Operatore di Microcredito esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online nei tempi e secondo le modalità indicate nell'avviso attuativo.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione di ciascuna domanda.</p> <p>L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata dal Soggetto Gestore.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso attuativo di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso attuativo di successiva emanazione. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio massimo attribuibile di 100 punti) al netto delle premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità dell'operazione (0-60) declinata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Qualità progettuale (0-30) - Coerenza dei tempi (0-15) - Coerenza dei costi (0-15); - Grado di innovazione dell'operazione rapportata al contesto specifico (0 - 40)

	<p>Saranno considerate le seguenti premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetto richiedente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384. (2 punti) - Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3). (2 punti) - Presenza di interventi di inclusione sociale (ad esempio di soggetti fragili). (2 punti) - Sostenibilità ambientale in termini di presenza di certificazione ambientale di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale. (2 punti) - Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di genere). (2 punti) <p>I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo di 4 punti complessivi. Per essere ammessi all'agevolazione, il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, incluse le premialità.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, sulla base delle risultanze trasmesse dal Soggetto Gestore, il Responsabile del procedimento procede all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione o di rigetto della domanda di partecipazione.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'avviso attuativo.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Il finanziamento è erogato in anticipazione al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto direttamente dall'Operatore di Microcredito anche per quota regionale; il saldo sarà erogato dall'operatore di Microcredito previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a cura del Soggetto Gestore.</p> <p>L'abbuono sulla quota regionale del finanziamento sarà operato direttamente sulle ultime rate del piano di ammortamento della quota capitale di cofinanziamento</p>

	<p>regionale ad avvenuta restituzione del 50% della quota regionale del finanziamento e se il beneficiario è in regola con i pagamenti nei confronti dell'Operatore di Microcredito come da piano di ammortamento.</p> <p>Il Soggetto Gestore procederà all'eventuale rideterminazione dell'agevolazione sulla base degli esiti dell'istruttoria della rendicontazione delle spese e del Progetto.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione.
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: positiva</p> <p>Pari opportunità: positiva</p> <p>Parità di genere: positiva</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) <p>Indicatore di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI	n.a.